



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 17/10
Lussemburgo, 2 marzo 2010

Sentenza nella causa T-16/04
Arcelor SA / Parlamento e Consiglio

Il Tribunale respinge il ricorso dell'Arcelor con cui quest'ultima contesta la validità della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

Il ricorso di annullamento viene dichiarato irricevibile e la domanda di risarcimento infondata.

La direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ¹ è stata adottata al fine di promuovere la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, in particolare di CO₂. Essa si fonda sugli obblighi incombenti sulla Comunità ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

La direttiva dispone che, nell'ambito del sistema dello scambio di quote, i gestori degli impianti di cui all'allegato devono coprire le loro emissioni di gas a effetto serra con quote loro assegnate dagli Stati membri conformemente a piani nazionali d'assegnazione. Se un gestore consegue la riduzione delle proprie emissioni, può vendere le quote eccedenti ad altri gestori. Inversamente, il gestore di un impianto le cui emissioni sono eccessive può acquistare le quote necessarie presso un gestore che ne disponga in eccesso. L'allegato della direttiva elenca i tipi di impianti interessati dalla direttiva, segnatamente taluni impianti di combustione destinati alla produzione di energia nonché alla produzione e alla trasformazione dei metalli ferrosi, quali gli impianti di produzione di ghisa o acciaio.

L'Arcelor, che dalla sua fusione con la Mittal avvenuta nel 2006 è divenuta il principale produttore di acciaio al mondo, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo, da un lato, l'annullamento di alcuni articoli della direttiva e, dall'altro, il risarcimento dei danni subiti a causa dell'adozione della direttiva. L'Arcelor fa valere che l'applicazione di queste disposizioni a impianti di produzione di ghisa grezza o di acciaio viola diversi principi di diritto comunitario, in particolare il diritto di proprietà, la libertà d'esercizio di un'attività economica, il principio di proporzionalità, il principio della parità di trattamento, la libertà di stabilimento e il principio di certezza del diritto.

Con l'odierna sentenza **il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso di annullamento.**

A tale proposito, il Tribunale rammenta che una persona giuridica, come una società, può proporre un ricorso avverso gli atti comunitari che la riguardano direttamente e individualmente. Tuttavia, esso rileva che l'Arcelor non è né individualmente, né direttamente interessata dalla direttiva. Infatti, la direttiva si applica in modo generale e astratto a tutti gli operatori indicati all'allegato, compresi quelli del settore di produzione di ghisa o di acciaio, e non è atta a caratterizzare la situazione di fatto e di diritto dell'Arcelor rispetto agli altri operatori.

Il Tribunale respinge poi anche la richiesta di risarcimento dell'Arcelor. A tale riguardo, il Tribunale ritiene che l'Arcelor non abbia dimostrato che, con l'adozione della direttiva, il legislatore comunitario abbia violato il diritto di proprietà, la libertà d'esercizio di un'attività economica, il principio di proporzionalità, il principio della parità di trattamento, la libertà di stabilimento o il

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

principio di certezza del diritto in modo sufficientemente qualificato per far sorgere una responsabilità extracontrattuale della Comunità.

In particolare, il Tribunale rammenta che la Corte di giustizia ha già avuto modo di dichiarare² che la direttiva non infrange il principio della parità di trattamento, dato che la diversità di trattamento causata dall'esclusione dal campo di applicazione della direttiva dei settori della chimica e dei metalli non ferrosi è giustificata da criteri obiettivi.

Inoltre, il Tribunale giudica che il fatto che la direttiva non garantisca agli operatori la possibilità di trasferire le quote assegnate verso un altro impianto più redditizio in un altro Stato membro non viola il principio della libertà di stabilimento. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sufficientemente ampio per consentir loro di applicarla in modo conforme alla libertà di stabilimento. In tale contesto, anche se le normative nazionali, non prevedendo la possibilità di trasferire liberamente quote tra impianti posti in diversi Stati membri, non sono conformi alla libertà di stabilimento, una simile restrizione non può imputarsi alla direttiva per il solo fatto che questa non ieta in modo esplicito siffatto comportamento degli Stati membri.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

² Sentenza della Corte nella causa [C-127/07](#), Arcelor Atlantique et Lorraine (V. CP [91/08](#))